

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 42 del 31/12/2018

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2019.

L'anno duemiladiciotto e questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 11,15 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
DI VIRGINIO ANDREA	SINDACO	s	
MELARAGNI ROSEO	CONSIGLIERE	s	
FORTI MARIO	CONSIGLIERE	s	
CIOFO VALENTINA	CONSIGLIERE	s	
DI FRANCESCO GIULIANO	CONSIGLIERE		s
MELARAGNI MICHELE	CONSIGLIERE		s
VETRALLINI PAOLA	CONSIGLIERE		s
CECCARINI LUCA	CONSIGLIERE	s	
COLELLI AURA	CONSIGLIERE	s	
MARTINELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	s	
ZAMPETTI ANGELO	CONSIGLIERE		s

Presenti 7 Assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DI VIRGINIO ANDREA - SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili o da titolari di diritti reali sull'immobile.
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore o titolare di diritti reali che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 (TARES);

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni con Legge n. 68 del 02/05/2014;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 come attualmente formulati;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno, anzitutto, individuare la tipologia e l'entità dei servizi indivisibili come richiesto dalla Legge, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2019;

DATO ATTO del continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, sia nella determinazione della disciplina delle entrate tributarie che nella ripartizione delle risorse a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019;

VISTE le modifiche introdotte all'art.1 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 ed in particolare:

- al comma 10 riguardo le agevolazioni previste per i comodati delle abitazioni e pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito tra figli e genitori;
- al comma 14 lett. a) e b) che prevede l'esenzione dalla TASI per il possessore e per l'utilizzatore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- al comma 14 lett. c) che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota TASI dello 0,1% salvo quanto diversamente deliberato dal Comune;

- ai commi 14 lett. b) ed i successivi commi 15 e 16 si prevede l'assimilazione ad abitazione principale: della casa assegnata al coniuge dopo separazione legale; degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica; degli alloggi sociali; delle unità non locate dei dipendenti delle Forze armate;
- al comma 28, così come modificato dall'art.1 comma 37 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che prevede anche per l'anno 2018 di mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per gli anni 2016 e 2017;
- al comma 54 che prevede una riduzione per le abitazioni affittate a canone concordato;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art.1 comma 24 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 riguardo l'erogazione del contributo per compensare ai Comuni la perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D cosiddetti "imbullonati";

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio per l'anno 2019 (Finanziaria 2019) attualmente è ancora in fase di approvazione;

DATO ATTO che verrà recepito l'ampliamento delle agevolazioni di comodato ai parenti in linea retta di primo grado in caso di decesso del comodatario con subentro del coniuge superstite con figli minori, qualora detta agevolazione già inserita nel D.D.L. al Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2019 al comma 644 venisse confermata nell'approvazione definitiva della Legge di Bilancio per l'anno 2019 (Finanziaria 2019);

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e quindi di conseguenza il termine per l'approvazione della disciplina dei tributi comunali per l'anno 2019 è stato differito al 28/02/2019 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale nr. 292 del 17 dicembre 2018;

VISTA l'articolazione delle aliquote predisposte dall'ufficio tributi su indicazione dell'Amministrazione che prevede l'applicazione dello 0,2 per mille sulla categoria D/1 a copertura della minore entrata conseguente alle assimilazioni delle unità immobiliari così come previste dal comma 677, art. 1, Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2014 e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che, come previsto al comma 683, art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013, le aliquote TASI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO in data 31.12.2018 al protocollo nr. 5729 cat. V il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi;

d e l i b e r a

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI per l'anno 2019:
 1. aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, e per tutti gli altri immobili non compresi nei punti successivi;
 2. aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 3. aliquota 1,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 4. aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1;
 5. aliquota 0,00 (zero) per i *“proprietari o titolari di altro diritto reale”* di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 6. aliquota 0,00 (zero) per gli *“utilizzatori”* di abitazioni principali in categoria diversa dalle A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/2, C/6, C/7), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 7. aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali;
 8. aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari *“equiparate”* alle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo;
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
 - servizi cimiteriali € 46.450,00
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 112.350,00;
 - servizi socio-assistenziali € 60.879,00;
 - servizi pubblica istruzione € 124.361,00;
 - servizio di protezione civile € 5.500,00;
 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 64.404,92;
- di dare atto che le aliquote sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2019;
- di dare atto che la suddetta determinazione delle aliquote TASI, redatta recependo le previsioni di cui al comma 643 del D.D.L. al Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2019 in fase di

approvazione, verrà rideterminata qualora il comma 643 non venisse confermato nella versione definitiva della Legge di Bilancio per l'anno 2019 (Finanziaria 2019) con impegno a coprire la minore entrata nei termini di legge;

- di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo e degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi;

delibera

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 el Decreto Legislativo n.267/2000.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Mauro Gianlorenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Mauro Gianlorenzo

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to DI VIRGINIO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **18/01/2019** al **02/02/2019** al n. **35** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2018

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Piccoli